



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

Codice Comune 43035

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 20-04-2023

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE
TARIFE E DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di aprile alle ore 19:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti e assenti:

BUROCCHI STEFANO	P	CUTINI CALISTI RUGGERO	P
CARDINALI STEFANIA	P	SANTANCINI CLAUDIA	P
BASCIONI GRAZIANO	P	PERFETTI MARCO	P
FALCIONI SIMONE	P	PILOTTI VALENTINA	P
MONTEVIDONI MARY	P	CARBONI BARBARA	P

Assegnati n. 11

In carica n. 10

Presenti n. 10

Assenti n. 0

Favorevoli 7

Contrari 0

Astenuti 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. BUROCCHI STEFANO in qualità di SINDACO.

- Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa TACCARI SILVIA.

- La seduta è Pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI (IV)

PREMESSO:

- che la tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti stessi;
- che l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che la TARI è stata introdotta quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC);
- che dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il quale è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2);
- che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020), ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI, mentre sono rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa Legge n. 160 del 2019 (commi da 739 a 783), e la TARI, le cui disposizioni, contenute nella Legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*” e ss.mm.ii.;

VISTA la disciplina della TARI, di cui ai commi da 641 a 668, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.;

LETTI, in particolare, i commi da 650 a 654, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, nel testo vigente, che così dispongono:

“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;

DATO ATTO che il Piano Finanziario è stato redatto secondo quanto già normato con il D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii.;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999:

- articolo 1: *“È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani [...]”*;
- articolo 2: *“La tariffa di riferimento rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”* (comma 1), in modo da *“coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani [...]”* (comma 2);

DATO ATTO che il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche articolo 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), il quale ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*, varie funzioni di regolazione e controllo, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”*, in particolare in materia di:

- o *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”, ai sensi della lettera f)*;

VISTA, in particolare, la Deliberazione dell’ARERA n. 363 del 03.08.2021, la quale definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022/2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

RILEVATO che l’articolo 2 *“Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario”*, punto 2.3, della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, ha stabilito che:

“La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale.”;

VISTO il comma 702 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, come prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data odierna, avente ad oggetto: *“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).”;*

VISTO l’articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

DATO ATTO che il Piano finanziario individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la Delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), così come sostituito dall’articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, per il quale:

“16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, [...], nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”;

VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO l'articolo 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, il quale testualmente recita:

“444. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: «con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2».”;

VISTO l'articolo 174 *“Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati”*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per il quale:

“1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati [...]”;

VISTO l'articolo 151 – Principi generali – del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che gli Enti Locali deliberano il Bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.12.2022, recante: *“Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.”*, pubblicato sulla GU - Serie Generale n. 295 del 19.12.2022, il quale differisce al 31 marzo 2023 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali previsto dall'articolo 151 del TUEL, con effetti importanti anche sul fronte di tutte le entrate locali;

VISTO l'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.”* (pubblicata nella GU n. 303 del 29.12.2022 - Supplemento Ordinario n. 43), con il quale, tra l'altro, il termine per l'approvazione del bilancio preventivo degli Enti locali viene differito al 30 aprile 2023;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. D.L. *“Milleproroghe”*), convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, per il quale:

“5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti

urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;

DATO ATTO:

- che la norma disposta con il “*Milleproroghe*” è una norma di deroga all’ordinario termine stabilito, in via generale, dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, e dell’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 2000, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i Regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- che la portata della deroga sopraccitata è individuata dallo stesso legislatore con l’utilizzo del verbo “possono” e, pertanto, si tratta di una deroga facoltativa e non obbligatoria (nel qual caso il legislatore avrebbe utilizzato il verbo “devono”), la quale lascia aperta l’applicazione della norma ordinaria;

RILEVATO che l’articolo 7 “*Procedura di approvazione*”, punto 7.1, della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, ha stabilito che:

“Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.”;

PRESO ATTO che l’«Ente Territorialmente Competente» è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata Deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, come “*l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*”;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Penna San Giovanni l’Ente di governo dell’Ambito (Egato), istituito ai sensi dell’articolo 3-bis del Decreto-Legge n. 138 del 13 agosto 2011, è l’Assemblea Territoriale d’Ambito - A.T.A. 3 con sede a Macerata in Corso della Repubblica n. 28;

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea Territoriale d’Ambito dell’A.T.O. 3 MACERATA per la gestione del servizio rifiuti n. 2 in data 2 maggio 2022, avente ad oggetto: “*Approvazione proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 da presentare all’ARERA ai fini dell’approvazione definitiva ai sensi*

della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021.”, con la quale, tra l’altro, sono stati approvati:

- *“lo schema dei PEF 2022-2025 dei 56 Comuni appartenenti all’ATA 3”;*
- *“le Relazioni di accompagnamento dei singoli Comuni ai PEF 2022-2025 comprensive degli allegati e predisposte secondo lo schema fornito nell’Allegato 2 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021”;*

DATO ATTO che:

- ai sensi dell’articolo 28, dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021, *“il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”;*
- l’Assemblea Territoriale d’Ambito dell’A.T.O. 3 MACERATA non ha ritenuto necessario provvedere alla revisione infra-periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), poiché non si sono verificate di circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF di cui trattasi;

VISTO lo schema di Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022/2025, predisposto ai sensi della citata Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell’Ambito Assemblea Territoriale d’Ambito - A.T.A. 3, con Deliberazione n. 2 del 02.05.2022, da cui risulta per il 2023 un costo complessivo di € 112.829,00, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per il 2023;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 25.05.2022, avente ad oggetto: *“TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022/2025.”*, che qui si intende integralmente richiamata;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 28 febbraio 2023, avente ad oggetto: *“TASSA RIFIUTI (TARI) - CONFERMA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022/2025 PER L’ANNUALITÀ 2023 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2023. PROVVEDIMENTI.”;*

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna, avente ad oggetto: “*TASSA RIFIUTI (TARI) - CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022/2025 – ANNUALITÀ 2023.*”, che qui si intende integralmente richiamata;

VISTO l’articolo 1, comma 666, della Legge 27.12.2013, n. 147, per il quale: “*È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo.*”;

DATO ATTO:

- che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per cento sull’importo del tributo, come determinato dalla Provincia di Macerata con Decreto Presidenziale n. 41 del 28 febbraio 2023;
- che come meglio specificato con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi n. 5/E del 18 gennaio 2021 “*per gli anni d’imposta 2021 e successivi, la Struttura di gestione effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI (ovvero tariffa avente natura corrispettiva) e di TEFA, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicati nel modello F24*”;

DATO ATTO che l’approvazione formale del Piano *de quo* costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2023;

CONSIDERATO che, in sede di determinazione delle tariffe, ai costi di cui sopra vanno sottratti gli importi delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, relativi al costo della gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (rimborsato dal MIUR), a norma dell’articolo 1, comma 655, della Legge 27.12.2013, n. 147 e alle ulteriori partite approvate dall’ETC (trattasi dell’importo di cui alla Certificazione delle minori entrate per sisma – ex articolo 57, comma 5, del D.L. n. 104/2020, oggetto di rimborso con trasferimenti statali o di copertura con fondi propri di Bilancio dell’Ente), di seguito descritti:

- per il 2023

- € 19.284,00 per detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile;
- € 11.849,00 per detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa;

arrivando così a **dovere coprire con le entrate tariffarie 2023 l'importo complessivo di € 112.829,00;**

RILEVATO che il “*Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*” di cui all’articolo 4, dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021, prevede per il Comune di Penna San Giovanni un incremento nella misura massima – “*Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ* ”, nei vari anni di riferimento del PEF 2022/2025, pari al 6,60%, 4,60%, 4,60% e 6,60%;

DATO ATTO che il “*Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*” è sempre rispettato poiché le tariffe di Penna San Giovanni, nel corso del quadriennio di riferimento del PEF 2022/2025, aumentano, considerati i valori che si ricavano dal PEF e che rappresentano l’effettivo incremento tariffario del Comune nel periodo di piano, dell’1,73% nel 2022 rispetto al PEF 2021, del 2,13% nel 2023 rispetto al PEF 2022, dello 0,51% nel 2024 rispetto al PEF 2023 e del 3,72% nel 2025 rispetto al PEF 2024;

DATO ATTO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2022/2025 riclassificato ai sensi della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, che prevede espressamente quanto segue:

“Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.”;*

PRESO ATTO di quanto sopra riportato, il PEF finale 2022/2025 per il 2023 presenta un Costo Complessivo di € 112.829,00, di cui € 45.359,00 per Costi Fissi e € 67.470,00 per Costi Variabili;

DATO ATTO:

- che non si ritiene possibile determinare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) con il solo personale in forza all’Ufficio Tributi;

- che è necessario affiancare all'attività dell'Ufficio Tributi il supporto gestionale/informatico offerto da una ditta specializzata;
- che il ricorso a soggetti specializzati esterni si rende necessario perché l'intera operazione non risulta gestibile, in toto e in tempi brevi, dall'Ufficio Tributi del Comune anche perché l'elaborazione delle tariffe richiede conoscenze, strumenti informatici e collegamenti telematici specifici non disponibili all'interno dell'Ente che, qualora approvvigionati in maniera autonoma, comporterebbero un aumento dei costi;
- che si ravvisa la necessità, motivata dalla complessità e dalla specificità della materia in continua evoluzione che richiede costanti aggiornamenti e approfondimenti e dalla carenza di personale in forza al Settore Tributi (IV), di avvalersi del supporto e dell'assistenza di una società esterna, esperta del ramo, per la simulazione delle Tariffe TARI 2023, tenuto conto delle risultanze del PEF TARI 2022/2025;
- che la ANDREANI TRIBUTI S.R.L., titolare dei software in dotazione al Settore Tributi, si è resa disponibile all'affidamento del servizio di elaborazione del Piano tariffario TARI 2023;

VISTA la Determinazione del Settore Tributi (IV) n. 2 in data 13.03.2023, avente ad oggetto: *“TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE TARIFFE TARI 2023 - PROVVEDIMENTI.”*; con la quale, tra l'altro, è stato stabilito:

“2. DI AFFIDARE DIRETTAMENTE alla ANDREANI TRIBUTI S.R.L. avente sede a Corridonia in Via del Lavoro n. 139 – P. IVA 01412920439, il servizio di elaborazione del Piano tariffario TARI 2023, nei termini dell'«Offerta per elaborazione TARIFFE TARI 2023» - Prot. n. 562/2023 del 10.03.2023 della Società sopra meglio identificata, assunta al protocollo numero 0001670 in data 10.03.2023, per l'attività di supporto volta alla determinazione delle Tariffe TARI 2023;”;

VISTO il Piano Tariffario 2023, depositato in atti, predisposto dalla ANDREANI TRIBUTI S.R.L., contenente la simulazione delle Tariffe TARI 2023, trasmesso il 27.03.2023 ed acquisito al numero 0002471 di protocollo in data 14.04.2023;

CONSIDERATO:

- che il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il D.P.R. n. 158/1999 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità,

procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato;

- che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013);
- che ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
 - costi d'uso del capitale intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni corso;

CONSIDERATO:

- che la TARI deve coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale;
- che l'importo totale di € 112.829,00 dovrà essere ripartito, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DPR n. 158/1999, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- che la logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella indicata dall'articolo 3, comma 2, del DPR n. 158/1999: *“La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”*, **in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio**;
- che, pertanto, l'importo addebitato al singolo utente è dato dalla somma di due componenti (struttura binomia):
 - una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
 - una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

- che nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune applica a specifiche tipologie di utenza, così come è previsto dal Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- che per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativi alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR n. 158/1999;
- che il costo presunto, per l'anno 2023, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, risulta di complessivi euro 112.829,00 e comprende i costi fissi per € 45.359,00, pari al 40,20% dell'intero costo, ed i costi variabili per € 67.470,00 per il restante 59,80%;
- che l'Ente locale, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato DPR n. 158/1999 e del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), e, quindi, effettuata la simulazione di calcolo, si ritiene di ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 74,50% per le utenze domestiche e del 25,50% per le utenze produttive (non domestiche);

RITENUTO, pertanto, di utilizzare per la determinazione delle tariffe dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

RILEVATO che:

➤ PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- la quota fissa TFd dovuta è commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto;
- la quota variabile TVd è determinata ricorrendo a un sistema presuntivo ed è rappresentata dal prodotto tra:
 - la quota variabile unitaria di produzione rifiuti [generata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente Kb(n)];
 - il coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono individuati dai Comuni all'interno dei limiti Min, Medio, Max predeterminati nella tabella 2 del Metodo Normalizzato;
 - il costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti;
- le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'articolo 1, commi 641 e seguenti della Legge n. 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb, sono fissate per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue:

Tariffe TARI 2023 - Utenza Domestica			
Numero componenti	Quota fissa € al mq	Quota variabile € / anno	Tariffa complessiva annua
1	0,3603	71,2786	$(0,3603 * \text{mq}) + 71,2786$
2	0,4042	76,7616	$(0,4042 * \text{mq}) + 76,7616$
3	0,4526	98,6935	$(0,4526 * \text{mq}) + 98,6935$
4	0,4833	120,6254	$(0,4833 * \text{mq}) + 120,6254$
5	0,5141	159,0062	$(0,5141 * \text{mq}) + 159,0062$
6 o più	0,5317	186,4211	$(0,5317 * \text{mq}) + 186,4211$

➤ PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- la quota fissa TFnd, riferita alla "potenziale produzione di rifiuti", è commisurata in base alla tipologia di attività svolta e alla superficie occupata;
- la quota variabile TVnd, nel sistema di misurazione presuntivo, è anch'essa commisurata alla tipologia di attività svolta ed alla superficie occupata;

- per quanto concerne le quote fissa e variabile, per alcune categorie delle utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd sono stati derogati sulla base dell'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.;
- le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'articolo 1, commi 641 e seguenti della Legge n. 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Kc e Kd, sono fissate per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue:

Tariffe TARI 2023 - Utenza Non Domestica				
N.	TIPOLOGIA ATTIVITÀ ai sensi del DPR n. 158/1999	Quota fissa € al mq	Quota var. € al mq	TARIFFA per mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,7146	1,1251	1,8397
2	Campeggi, distributori carburanti	0,8991	1,4082	2,3072
3	Stabilimenti balneari	0,3581	0,5621	0,9202
4	Esposizioni, autosaloni	0,4081	0,6406	1,0487
5	Alberghi con ristorante	1,0961	1,3336	2,4298
6	Alberghi senza ristorante	0,9203	1,4474	2,3677
7	Case di cura e riposo	0,7996	1,2628	2,0623
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,9078	0,9979	1,9057
9	Banche ed istituti di credito	0,4414	0,6961	1,1375
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,9162	1,3831	2,2992
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,9994	1,2677	2,2671
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,8745	1,3809	2,2554
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,9911	1,2534	2,2445
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,9235	1,4553	2,3788
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,9162	1,4433	2,3594
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,0863	3,2771	5,3634
17	Bar, caffè, pasticceria	1,5949	2,5040	4,0990
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,9227	1,4470	2,3696
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,9411	1,4784	2,4195
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,7401	4,3073	7,0475
21	Discoteche, night-club	1,0068	1,3105	2,3173
6A	B&B Affittacamere residence Agriturismo (parte ricettiva)	0,7363	1,1579	1,8942
16A	Agriturismi solo ristorazione	1,4604	0,9831	2,4436

VISTO l'articolo 11 "DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE" del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), per il quale:

«1. La determinazione delle tariffe della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147, avviene in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

2. Il Piano finanziario individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la Delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Sulla base della normativa vigente, il Piano Economico Finanziario, predisposto dal gestore è poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso Ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa...”, in caso positivo, procede all’approvazione dello stesso PEF. I prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e, quindi, assumono piena ed immediata efficacia – «fino all’approvazione da parte dell’Autorità», purché siano rispettate le nuove regole in materia di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali, introdotte dell’articolo 15-bis del Decreto-Legge n. 34 del 30 aprile 2019.

3. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.

4. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii..

5. Alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come dettagliato nel relativo articolo del presente Regolamento.

6. Il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall’Autorità in continuità con il D.P.R. n. 158/1999 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013).

7. Nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

8. In virtù delle norme del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, e ss.mm.ii., della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto:

i. del tasso di inflazione programmata;

- ii. del miglioramento della produttività;*
- iii. del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;*
- iv. delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici;*
- b. dal totale dei costi del Piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*
 - i. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-Legge n. 248/07;*
 - ii. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
 - iii. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
 - iv. le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente.*
- c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e ss.mm.ii..*

9. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

o costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

o costi d'uso del capitale intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni corso.

10. La tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente.

11. La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella indicata dall'articolo 3, comma 2, del DPR n. 158/1999: "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione", in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

12. L'importo addebitato al singolo utente è dato dalla somma di due componenti (struttura binomia).

13. Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, si prendono in considerazione le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune applica a specifiche tipologie di utenza.

14. Per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:

- a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
- b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
- c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativi alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR n. 158/1999.

15. Per la determinazione delle tariffe relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche si utilizzano i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività).»;

VISTO l'articolo 12 "ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO" del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), per il quale:

«1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e di una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce, altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e ss.mm.ii., fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.»;

RISCONTRATO che la piena copertura del costo complessivo sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nel dispositivo;

RILEVATO che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel Bilancio comunale, così come le spese sostenute per l'esecuzione del servizio;

RITENUTO, sulla scorta di quanto sopra, di poter determinare le tariffe riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2023, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per lo stesso anno, ai fini della copertura integrale della spesa, mediante tassa a carico dell'utenza;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del Decreto-Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e ss.mm.ii., il quale, tra l'altro, dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO l'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto-Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e ss.mm.ii., il quale prevede quanto testualmente segue:

“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

VISTO il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno inerente l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.*";

VISTO l'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., per il quale: "*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.*";

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*") e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*"), emanato a norma dell'articolo 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 30.11.2012 - Integrato e Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 16.11.2022;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione in esame, reso dal Responsabile del Settore Tributi (IV), a norma degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di Deliberazione in esame, reso dal Responsabile del Settore Contabile (II), a norma degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e l'articolo 8 dello Statuto Comunale, sulle competenze Deliberative del Consiglio Comunale;

VERIFICATE:

- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e regolamenti;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente Deliberazione immediatamente eseguibile;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, quale parte integrante del dispositivo;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE tutto quanto premesso, dichiarandolo parte integrante, sostanziale e motivazionale del provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. DI DETERMINARE le tariffe riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2023, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per lo stesso anno, ai fini della copertura integrale della spesa, nelle misure di cui ai prospetti che seguono, determinate sulla

base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kc e Kd (per le utenze non domestiche), precisando che le tariffe indicate avranno decorrenza dall'01.01.2023:

Tariffe TARI 2023 - Utenza Domestica			
Numero componenti	Quota fissa € al mq	Quota variabile €/ anno	Tariffa complessiva annua
1	0,3603	71,2786	(0,3603 * mq) + 71,2786
2	0,4042	76,7616	(0,4042 * mq) + 76,7616
3	0,4526	98,6935	(0,4526 * mq) + 98,6935
4	0,4833	120,6254	(0,4833 * mq) + 120,6254
5	0,5141	159,0062	(0,5141 * mq) + 159,0062
6 o più	0,5317	186,4211	(0,5317 * mq) + 186,4211

Tariffe TARI 2023 - Utenza Non Domestica				
N.	TIPOLOGIA ATTIVITÀ ai sensi del DPR n. 158/1999	Quota fissa € al mq	Quota var. € al mq	TARIFFA per mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,7146	1,1251	1,8397
2	Campeggi, distributori carburanti	0,8991	1,4082	2,3072
3	Stabilimenti balneari	0,3581	0,5621	0,9202
4	Esposizioni, autosaloni	0,4081	0,6406	1,0487
5	Alberghi con ristorante	1,0961	1,3336	2,4298
6	Alberghi senza ristorante	0,9203	1,4474	2,3677
7	Case di cura e riposo	0,7996	1,2628	2,0623
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,9078	0,9979	1,9057
9	Banche ed istituti di credito	0,4414	0,6961	1,1375
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,9162	1,3831	2,2992
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,9994	1,2677	2,2671
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,8745	1,3809	2,2554
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,9911	1,2534	2,2445
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,9235	1,4553	2,3788
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,9162	1,4433	2,3594
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,0863	3,2771	5,3634
17	Bar, caffè, pasticceria	1,5949	2,5040	4,0990
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,9227	1,4470	2,3696
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,9411	1,4784	2,4195
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,7401	4,3073	7,0475
21	Discoteche, night-club	1,0068	1,3105	2,3173
6A	B&B Affittacamere residence Agriturismo (parte ricettiva)	0,7363	1,1579	1,8942
16A	Agriturismi solo ristorazione	1,4604	0,9831	2,4436

3. DI DARE ATTO che, in forza del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), saranno applicate agli utenti agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, secondo le condizioni e quanto stabilito nel Regolamento sopraccitato;
4. DI DARE ATTO che le tariffe sono efficaci dal 1° gennaio 2023 e assicurano gli equilibri di Bilancio garantendo una copertura totale dei costi, considerati i trasferimenti compensativi statali relativi al minor gettito degli immobili inagibili a causa del sisma 2016 e la copertura con fondi propri di Bilancio dell'Ente;
5. DI RILEVARE che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel Bilancio comunale, così come le spese sostenute per l'esecuzione del servizio;
6. DI EVIDENZIARE che, a norma dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021:
 - ai sensi dell'articolo 28, dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021, *“il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”*;
 - l'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'A.T.O. 3 MACERATA non ha ritenuto necessario provvedere alla revisione infra-periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), poiché non si sono verificate di circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF di cui trattasi;
 - nel caso di revisione infra-periodo del PEF *de quo*, qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, successivamente si procederà conseguentemente a una revisione delle tariffe di cui sopra;
7. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI si applica, altresì, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per cento sull'importo tributo, come determinato dalla Provincia di Macerata con Decreto Presidenziale n. 41 del 28 febbraio 2023, il quale sarà riversato direttamente alla tesoreria della Provincia

(come specificato con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi n. 5/E del 18 gennaio 2021);

8. DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 25 “*VERSAMENTO DELLA TASSA*” del Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), che la tassa relativa all’anno 2023 dovrà essere versata in 2 (due) rate di pari importo, a scadenza semestrale, riscuotendo il tributo della TARI, dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti gli avvisi di pagamento per posta ordinaria, con scadenze 1° settembre 2024 e 3 marzo 2025, con possibilità di pagare la tassa in questione in un’unica soluzione, entro e non oltre la data di scadenza della prima rata, ovvero il 1° settembre 2024;
9. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 15-ter, del Decreto-Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e ss.mm.ii., i Regolamenti e le Delibere tariffarie in materia di TARI sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo (01.01.2023) – a condizione che la presente Deliberazione sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2023;
10. DI INVIARE, a termini dell’articolo 13, comma 15-ter, del Decreto-Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e ss.mm.ii., la presente Deliberazione, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
11. DI CONSIDERARE la presente Deliberazione quale allegato al Bilancio di esercizio 2023/2025, a norma dell’articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
12. DI TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili dei Settori Contabile (II) e Tributi (IV) per l’adozione dei conseguenti provvedimenti e quanto di competenza;
13. DI DARE ATTO che, per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, vigenti e/o applicabili in materia;

14. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
15. DI DICHIARARE che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013;
16. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi e sul Sito internet istituzionale del Comune, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
17. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, facendo uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Penna San Giovanni, 14.04.2023.

Il Responsabile del Settore Tributi (IV)

dott.ssa Marika Raimondi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta che precede;

CON 7 VOTI favorevoli e 3 astenuti (*Consiglieri Perfetti, Pilotti e Carboni*), su 11 Consiglieri assegnati - 10 Consiglieri in carica, 10 Consiglieri presenti e 7 votanti, legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) DI APPROVARE la proposta di Deliberazione sopra riportata, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: “4. *Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*”;

CON 10 VOTI favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati - 10 Consiglieri in carica, 10 Consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Comune di PENNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Macerata)

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 20-04-2023.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2023.

Ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Favorevole

Data: 14-04-2023

Il Responsabile del servizio

F.to dott.ssa Raimondi Marika

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Favorevole

Data: 14-04-2023

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 20-04-2023.

È fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL VICE SEGRETARIO

F.to dott.ssa SILVIA TACCARI

IL PRESIDENTE

F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

li 12.06.2023

IL VICE SEGRETARIO

dott.ssa SILVIA TACCARI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 0004055

Reg. n. 234

Si attesta che, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.06.2023.

li 12.06.2023

IL VICE SEGRETARIO

F.to dott.ssa SILVIA TACCARI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 20-04-2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

li 12.06.2023

IL VICE SEGRETARIO

F.to dott.ssa SILVIA TACCARI
